

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Aprile 2013



**Aziende agricole:
valutazione del rischio
e "patentino"
per i trattoristi**

**5 x mille
a UNIPROMOS**

**Corso
di formazione
CAA UNSIC**

Il sistema agricolo italiano, importante risorsa per il Paese che in questa fase di incertezza politica non va dimenticato

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Il sistema agricolo italiano, allo stato attuale, risente, come gli altri comparti produttivi del Paese, della situazione di crisi generalizzata. Primo fra tutti i prezzi dei prodotti sui campi e il reddito degli agricoltori in calo. Nel clima di incertezza politica e istituzionale che persiste, mi sembra opportuno rivolgere uno sguardo particolare a questo importante segmento economico per il nostro Paese, che va assolutamente posto al centro dell'agenda del prossimo Governo. Secondo recenti dati Istat "nel quarto trimestre 2012, l'indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori aumenta dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2011. La dinamica tendenziale degli indici mensili dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori mostra segnali di rallentamento, passando dal 12,0% di ottobre all'8,4% di dicembre". Lo sviluppo rurale deve avere tra i suoi obiettivi prioritari: un'agricoltura multifunzionale, ossia con una funzione non solo economica, ma sociale e ambientale, qualità, prodotti certificati, tracciabilità, valorizzazione delle tipicità locali e dei prodotti del made in Italy; l'incremento delle agroenergie; l'attivazione di un efficiente sistema dei servizi alle imprese del comparto.

E molto importante puntare sul concetto di multifunzionalità per il settore, quale strumento di sviluppo dell'agricoltura nella sua capacità di recupero delle aree a tradizionale coltivazione diversificandone le attività al fine di offrire nuove opportunità di reddito, come la fornitura di servizi sociali, turistici, didattici, la produzione energetica da fonti rinnovabili, la gestione del territorio e dell'ambiente. La valorizzazione dei prodotti tipici del made in Italy deve tendere a potenziare, nelle forme ritenute più opportune, la straordinaria gamma di produzioni tipiche dell'agricoltura nazionale. Tali attività vanno necessariamente coordinate a livello delle singole filiere, coinvolgendo il maggior numero di operatori economici del comparto nella partecipazione a manifestazioni fieristiche e nella realizzazione di iniziative di marketing che includano anche la valorizzazione di percorsi turistici ed eno-gastronomici territoriali.

Va adeguatamente incentivata l'implementazione di sistemi di qualità certificati che riguardino processi e produzioni agroalimentari, come anche l'introduzione di sistemi di tracciabilità, al fine di garantire il consumatore circa la effettiva provenienza delle materie prime utilizzate e la bontà/affidabilità dei metodi di coltivazione/lavorazione. Anche la valorizzazione delle produzioni agroenergetiche va perfezionata; il recupero delle biomasse rappresenta una tematica di stringente attualità, in relazione alle opportunità di integrazione del reddito delle aziende agricole e per i positivi effetti e ricadute sull'ecosistema rurale. Le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo devono necessariamente avere una caratterizzazione territoriale e coinvolgere le Amministrazioni locali e gli imprenditori agricoli e industriali interessati, al fine di stimolare la produzione e l'uso dei biocombustibili derivanti da biomasse di origine agricola, zootecnica, forestale, in sostituzione di quelli di origine fossile. Va realizzato un vero e proprio sistema agroenergetico nazionale che preveda azioni tese a valutare le soluzioni tecnologiche più appropriate, sotto il profilo del rendimento economico e della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di addivenire, nel breve-medio periodo, alla creazione di distretti rurali specializzati nella produzione di energia rinnovabile, a partire da materie prime di origine vegetale/animale. La gestione del sistema agroenergetico nazionale dovrà necessariamente prevedere una compartecipazione di tutti gli operatori della filiera, attraverso la costituzione di Organismi associativi aventi il compito di produrre e vendere energia da biomasse ottenute in ambito locale. Inoltre, la premessa necessaria al miglioramento dei livelli di competitività dell'agricoltura regionale è indubbiamente rappresentata dall'attivazione di un efficace sistema dei servizi di sviluppo agricolo. Essi devono concettualmente essere finalizzati allo sviluppo integrato del territorio ed al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, professionali e culturali degli imprenditori agricoli, come anche costituire una nuova opportunità di occupazione per i tecnici ed esperti preposti alla erogazione dei servizi.

Lo scopo è dunque quello di mettere a disposizione degli imprenditori agricoli/forestali una rete permanente di informazione, orientamento e supporto, cofinanziata con risorse pubbliche, particolarmente utile per quella parte di utenza rappresentata da aziende con superfici piccole/medie (la maggior parte delle imprese italiane) che non possono avvalersi, per le limitate disponibilità economiche, di consulenza tecnica di natura privata. È indispensabile finalizzare l'istituzione del sistema dei servizi alla promozione dello sviluppo agricolo a livello locale, con un approccio multidisciplinare alla interpretazione e risoluzione delle problematiche complesse che riguardano l'impresa. La tipologia del servizio andrà opportunamente differenziata sulla base delle diverse esigenze che caratterizzano la gestione aziendale. Da non sottovalutare, infine, i risvolti occupazionali offerti dal settore agricolo che può essere un importante bacino di offerta di lavoro per i giovani, disoccupati e inoccupati.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC

1

EDITORIALE



DOMENICO MAMONE
*Presidente
 dell'Unione
 Nazionale
 Sindacale
 Imprenditori
 e Coltivatori*

Il sistema agricolo italiano,
 importante risorsa per il Paese
 che in questa fase di incertezza politica
 non va dimenticato

INPS:

arrivano per le mamme
 i voucher baby sitter e nido

12

Flussi di ingresso per lavoratori
 non comunitari stagionali

13

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



Aziende agricole: valutazione
 del rischio e "patentino"
 per i trattoristi

4

5 x mille
 a UNIPROMOS

5

Corso di formazione
 CAA UNSIC

7

CAF UNSIC Informa:
 "Dichiarazioni 730/2013",
 le principali novità

8

10

DAL NAZIONALE



Indennità di disoccupazione
 ASpl e mini-ASpl

10

14

DAL TERRITORIO



Accordo Virtus Nettuno
 e CAF UNSIC

14

UNSIC Modica:
 ripulita l'area attrezzata
 di "Corso Sandro Pertini"
 grazie all'intervento gratuito
 di tre aziende agricole

14

UNSIC Acri:
 "Botteghe di mestiere" sul ricambio
 generazionale nell'imprenditoria

15

16

MONDO AGRICOLO



Agricoltura, per l'Ismea l'indice
 di fiducia delle aziende agricole
 è sceso a -12,1

16

Produzione e etichettatura
 dei prodotti biologici: nota MIPAAF

17

IVA agevolata per i prodotti
 ortofrutticoli di "IV gamma"

21

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



Sostegno all'occupazione
delle persone svantaggiate
e delle donne

26

Integrazione delle denunce
contributive mensili della Gestione
ex ENPALS nel flusso UNIEMENS

27

Contribuzione dovuta
sulle interruzioni di rapporti
a tempo indeterminato
dal 1° gennaio 2013

28

Benefici contributivi
e assunzione ex dipendente

30

32

JUS JURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

Periodico

dell'Unione Nazionale

Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Direttore responsabile

Domenico Mamone

Redazione

Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile

Sonia D'Annibale - Francesca Gambini

Nazareno Insardà - Salvatore Mamone

Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione

Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione

Via Angelo Bargonì, 78 - 00153 Roma

Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414

www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma

N° 76/2003 del 5/03/2003

Aziende agricole: valutazione del rischio e “patentino” per i trattoristi

Due recenti circolari del Ministero del Lavoro forniscono ragguagli circa la burocrazia da espletare anche per le piccole e piccolissime aziende, sotto ai dieci dipendenti, ai sensi del Dlgs 81/2008. Il Decreto si applicherà per intero anche alle imprese agricole, nonostante alcune piccole differenze e semplificazioni.

A tal proposito bisogna considerare la nota 2583 del 31 gennaio 2013, relativa alla valutazione del rischio e la circolare del Ministero del Lavoro del 11 Marzo 2013, per quanto riguarda il patentino per l'uso dell'attrezzatura agricola.

Valutazione del rischio

In base alla nota 2583/2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio, anziché redigere il vero e proprio DVR, fino al 31 maggio 2013.

Si ricorda che con l'emanazione del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, sono state introdotte le nuove procedure standardizzate per la redazione del DVR riferibili ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori.

A partire dal 30 giugno 2013, quindi, sarà necessario procedere alla valutazione del rischio secondo le procedure contenute nell'allegato del Decreto Interministeriale, che definiscono il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento.

Patentino per trattori

In attuazione dell'articolo 73 comma 5 del Dlgs 81/2008 sono state stabilite, in sede di Conferenza Stato-Regioni (Accordo Stato-Regione del 22

febbraio 2013), le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

I trattori e le altre attrezzature agricole e forestali rientrano in tale casistica, rendendo necessario, a partire dal 12 marzo 2013, l'abilitazione. Non in tutti i casi, però. Secondo la circolare dell'11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro è possibile autocertificare la propria esperienza nell'uso di tali attrezzature. Il testo della circolare distingue fra lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore e lavoratore subordinato:

a) nel caso di lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del

Dpr 445/2000. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari;

b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del Dpr 445/2000. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Vi invitiamo a contattare la Divisione Lavoro per ulteriori approfondimenti e per reperire la relativa documentazione sull'argomento, all'indirizzo: info@unsiclavoro.it

Il testo della Circolare è disponibile sul sito (www.enuip.it)





5 x mille a UNIPROMOS



Anche per il 2013, come per i precedenti anni, l'UNIPROMOS ha formalizzato l'iscrizione per l'accreditamento del 5 x mille, avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari elencati. Dal 22 marzo, come è stato reso noto dall'Agenzia delle Entrate, ha preso il via l'accreditamento del 5xmille per l'anno 2013. E' stato infatti aperto il canale telematico.

La Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 dell'Agenzia prevede le modalità e i termini di iscrizione agli elenchi degli Enti destinatari del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2013.

Il documento modello vademecum orienta e accompagna gli enti interessati nell'effettuare passo dopo passo gli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio ponendosi come una vera e propria guida. La procedura di iscrizione va ri-

petuta anche per gli enti che si erano iscritti negli anni precedenti, qualora volessero beneficiare anche per il 2013 del 5 x mille.

La scadenza per l'invio della procedura di accreditamento online è stata fissata per il 7 maggio 2013.

UNIPROMOS, lo ricordiamo, è un'Associazione di Promozione Sociale costituita nel 2005, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazionismo.

E' iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale del Lazio con il numero 1216. Il suo impegno è volto a garantire la promozione sul territorio di iniziative, progetti territoriali e corsi di formazione su tematiche legate alla salvaguardia dei diritti civili, alla tutela e al sostegno di tutte le categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale,

alla trasmissione di principi di cittadinanza attiva e di democrazia ed alla lotta all'emarginazione. UNIPROMOS opera in sinergia su tutto il territorio Nazionale con altri Enti, Associazioni e Organizzazioni senza scopo di lucro aventi obiettivi coerenti con il proprio oggetto sociale. Il lavoro di rete è alla base del suo operare, come risorsa per creare opportunità e promuovere iniziative utili al raggiungimento delle proprie finalità sociali e allo sviluppo di "Capitale Sociale". Devolvere il proprio 5 per mille ad UNIPROMOS è un gesto di solidarietà che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente.

E' sufficiente apporre la propria firma sull'apposito riquadro contenuto nei Modelli di Dichiarazione 2013 (Unico Persone Fisiche, 730, Cud) e scrivere il Codice Fiscale dell'Associazione UNIPROMOS n. **97548050588**.

**SOLIDARIETÀ
SOCIALITÀ
RESPONSABILITÀ
COOPERAZIONE**

**5xmille
UNIPROMOS**

DEVOLVI IL TUO CINQUE PER MILLE a UNIPROMOS
basta scrivere il codice fiscale
97548050588

Il nostro Grazie per questo semplice gesto!
www.unipromos.it - info@unipromos.it

FONDOLAVORO: il XIII Rapporto Isfol sulla formazione continua "conferma crescita ruolo dei Fondi Interprofessionali"

"Gli adulti 25-64enni in istruzione o formazione sono passati in Italia dal 6,2% del 2010 al 5,7% del 2011, una percentuale ben distante dall'obiettivo europeo del 12%. A fronte di una media comunitaria dell'8,9%, il confronto con i partner europei è particolarmente critico per il nostro paese soprattutto rispetto alle realtà del Nord Europa."

E' quanto emerge dal XIII Rapporto sulla formazione continua 2011-2012, realizzato dall'Isfol, per conto del Ministero del Lavoro, che sottolinea come "il trend rispecchia l'andamento della congiuntura economica: dopo una crescita costante nel 2004-08 la tendenza si è invertita dal 2008, avviando una fase di calo che perdura

tuttora." "Sotto il profilo di genere, il tasso di partecipazione femminile si attesta sul 6%, contro il 5,3% degli uomini. Nel 2011, il Centro si conferma l'area geografica con il più elevato tasso di partecipazione (6,3%), seguita dal Nord-Est (6%) e dal Nord-Ovest (5,6%), mentre i valori più bassi sono al Sud (5,1%) e nelle Isole (5%)." Un dato molto importante che emerge dal XIII Rapporto Isfol è quello in particolare riguardante "la sola tipologia dei corsi di formazione professionale, gli occupati sono più coinvolti in attività di formazione promosse dalle imprese, mentre la formazione finanziata dalle Regioni assume un peso più rilevante tra le persone in cerca di lavoro."

Infatti, sottolinea il rapporto a tal pro-

posito "il contributo più consistente per i lavoratori, specie dei settori privati, proviene ormai dal sistema dei Fondi paritetici interprofessionali.

Per questi ultimi, si conferma la crescita della domanda di formazione. Nelle tre semestralità comprese tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, i Fondi hanno approvato oltre 29.700 piani formativi a loro volta articolati in oltre 166.000 iniziative, che prevedono oltre 2 milione e 300 mila partecipanti appartenenti a più di 61.000 imprese."

Infine, "l'articolazione della partecipazione ai corsi di formazione per fasce d'età mostra una prevalenza del segmento dei 45-54enni (9,4%), seguito dai 35-44enni (8,8%) e dai 25-34enni (7,3%)".

ENUIP: Corso di formazione per "Mediatori"

L'Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale -ENUIP- è accreditato con provvedimento del Ministero della Giustizia, tra i soggetti o enti a tenere corsi di formazione per conciliatori previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222, come fatto salvo dalla disciplina transitoria (comma 3, art. 20 del D.M. 18.10.2010, n. 180), organizza un corso di formazione teorico-pratico allo scopo di formare professionisti della "Mediazione e Conciliazione" per l'abilitazione ad operare negli organismi di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ed iscritti nell'apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per la partecipazione al corso si richiede il

possesso del Diploma di laurea o di titoli equipollenti. Il corso si pone l'obiettivo di formare mediatori con il compito di gestire, su istanza della parte interessata, tentativi di mediazione e conciliazione nelle controversie e per le materie di cui al citato D.Lgs. n. 28 del 2010. Il percorso formativo si propone di fornire ai partecipanti tutti gli insegnamenti di carattere teorico e pratico di cui alla lettera f) del comma 2, dell'art. 18 del D.M. n. 180/2010.

Il corso avrà la durata di 54 ore, articolato in lezioni teoriche e pratiche, comprensive di sessioni simulate partecipate dai discenti, aventi ad oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e concilia-

zione; metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice; efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetto della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione; compiti e responsabilità del mediatore. Le domande di partecipazione al corso devono essere inviate alla Segreteria Didattica, entro e non oltre il 31 maggio 2013, la quale, inoltre, è a disposizione degli interessati per ogni informazione in merito:

tel. 0658333803 (e-mail: info@enuip.it).

Corso di formazione CAA UNSIC sulle novità della PAC

Assicurazione Agevolata in Agricoltura, le novità della PAC 2013, il negoziato sul bilancio Ue 2014-2020, il negoziato sulla Pac 2014-2020, i pagamenti diretti nella nuova Pac, Ocm Unica e Sviluppo Rurale nella nuova Pac, Sicurezza del Lavoro in Agricoltura, sono stati questi i temi trattati nell'ambito del corso di formazione organizzato dal CAA UNSIC che si è svolto il 4 aprile 2013 a Roma, presso la sede nazionale del Centro di Assistenza Agricola.

Tra i relatori, il prof Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale e Membro del Comitato di redazione di Agriregionieuropa, che ha ampiamente parlato della nuova Pac soffermandosi sui recenti cambiamenti che la riguardano e le ricadute nella attuale politica agricola.

Tra i punti focalizzati dal prof Frascarelli, oltre all'art. 68 per quanto riguarda i vari ambiti della produzione, dalla carne bovina al settore ovicaprino, dall'olio di oliva al tabacco, anche la Strategia "Europa 2020" che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, basata sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza e sull'innovazione che comporta un investire in ricerca e sviluppo; ridurre l'abbandono scolastico e incrementare il numero dei laureati; favorire lo sviluppo delle innovazioni. Ed inoltre, promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva: migliorare la competitività (maggiore produttività); lotta al cambiamento climatico (riduzione emissioni, effi-

cienza nell'uso delle risorse, resistenza economie ai rischi climatici e alle catastrofi); energia pulita ed efficiente (riduzione spesa per importazione, sicurezza energetica, posti di lavoro). Nonché, infine, promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale e quindi aumentare l'occupazione; migliorare le competenze dei lavoratori in vista della creazione di posti di lavoro qualificati; lotta alla povertà.

Rino Ranieri ha, invece, toccato, nello specifico, il tema dell'Assicurazione agevolata in agricoltura per quanto riguarda "Grandine e Avversità Atmosferiche", "le Novità 2013 e per gli anni a venire", considerando l'impatto dei cambiamenti climatici in agricoltura, soprattutto per quanto riguarda: il mercato grandine in Italia; rischi agricoli: modello organizzativo del gruppo Generali; avversità atmosferiche e cambiamenti climatici; l'intervento pubblico; polizza Pluririschio (PR 2, PR 3); Polizza Multirischio (Ismea, MultiFata+Integ.va); tariffa e flessibilità tariffaria; il servizio rilevazione danni; fattori di successo; aspetti amministrativi.

Di sicurezza del lavoro in agricoltura, e in particolare del Testo Unico in materia, ne ha parlato Giovanni Alberi, che ha evidenziato le peculiarità delle attività lavorative che influiscono sulla gestione della sicurezza, ossia: molteplicità ed eterogeneità dei lavori che influiscono sulle mansioni lavorative e sui fattori di rischio (variazioni del tipo di lavoro nel corso della stessa giornata in ambienti e con mezzi diversi); esigenze di autonomia per motivi logistici che richiedono in azienda attrezzature di officina, fale-

gnameria etc.; ambiente di vita che spesso si confonde con quello del lavoro; lavoro solitario ed in luoghi distanti dalla sede; esposizione a fattori climatici; periodicità delle diverse mansioni lavorative e delle attività connesse; impiego di attrezzature che cambiano nel tempo con modifiche nelle modalità di utilizzo; introduzione di nuove tecnologie in ambiente non sempre idoneo e pronto a riceverle (es. meccanizzazione); difficoltà nell'organizzazione dei servizi di prevenzione (squadra antincendio, squadra pronto soccorso); problemi connessi con personale che svolge certe mansioni in modo occasionale e senza specializzazione o formazione; senilizzazione della manodopera e degli stessi conduttori di aziende familiari; mancanza di un quadro normativo chiaro sulla sicurezza nel settore agricolo. Altri interessanti contributi al corso di formazione sono stati apportati da Carlo Parrinello Direttore di FONDOLAVORO che si è soffermato sul ruolo della formazione continua e dei fondi interprofessionali nel settore agricolo, mentre il tema del PSR Misura 114 è stato toccato da Antonio Greco.



CAF UNSIC Informa: Dichiarazioni 730/2013, le principali novità

La dichiarazione 730-2013, da presentare quest'anno con riferimento ai redditi 2012, contiene diverse novità rispetto al modello dello scorso anno, quali i casi di esenzione IMU, la nuova tassazione degli immobili di interesse storico e artistico, il contributo SSN ora deducibile solo oltre i 40 euro, l'aumento al 50% della detrazione Irpef delle spese di ristrutturazione. E', infatti, ormai aperta la campagna dichiarativa. Entro il prossimo 30 aprile deve essere, pertanto, consegnato al proprio datore di lavoro (se presta assistenza fiscale) il modello 730/2013 relativo al periodo d'imposta 2012. In alternativa, il modello 730/2013 può essere consegnato entro il 31 maggio al CAF – dipendenti o al professionista incaricato. Il modello è quello approvato con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2013, poi modificato in alcune parti dal Provvedimento del 04/03/2013. Ecco le principali novità di quest'anno.

Imu e casi di esenzione

Una delle novità più importanti riguarda il recepimento, nel Quadro A

e nel Quadro B del nuovo modello 730/2013, delle innovazioni in materia di IMU. A partire dall'anno 2012, infatti, nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef. Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu (ad esempio, sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984). In tal caso, va barrata la nuova casella "Esenzione Imu" (colonna 9) del Quadro A. Analogamente a quanto avviene per il Quadro A, anche nel quadro B è stata introdotta una nuova colonna (Colonna 12) in cui indicare se si è in un caso di esenzione IMU: in particolare, barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a IRPEF (e relative addizionali). Anche in questo caso, infatti, a par-

tire dall'anno 2012, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Immobili di interesse storico e artistico

Il Quadro B quest'anno tiene conto anche delle nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico, come modificate dal D.L. n. 16/2012: per quelli concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%; per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale. A tal fine, è stato istituito il nuovo codice "4" da inserire nella colonna 5 (codice canone) per evidenziare che il canone va ridotto del 35% (in colonna 6 andrà riportato il canone annuo nella misura del 65%).



Proroga detassazione dei premi di produttività

Il rigo C5 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. In particolare, l'agevolazione per il 2012 sussiste se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, il lavoratore ha percepito compensi per incrementi della produttività che sono stati assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di €2.500 (non più €6.000), oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole. Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito nel 2011 un

reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 (e non più € 40.000).

Deduzione contributo SSN

All'interno del Quadro E sono state inserite diverse novità. In particolare, è stata inserita la nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli) al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza nell'ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC veicoli), che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede € 40 e non più totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma del lavoro Fornero).

Detrazione Irpef 36%-50% per gli interventi di recupero edilizio

Altra novità del Quadro E ha riguardato il recepimento delle novità in tema di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione Irpef


per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute a partire dal 26/06/2012 e sino al 30/06/2013 è, infatti, elevata dal 36% al 50% ed il limite di spesa è elevato da €48.000 a €96.000.

Le modifiche alla percentuale di detrazione influiscono sulla compilazione della Colonna 2 (Periodo 2006 o 2012), che deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012. In particolare, in essa andrà indicato uno dei seguenti codici:

'1', spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);

'2', spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);

'3', spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).



Indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 37 del 14/03/2013 ha precisato le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) in materia di Indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl.

L'art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da ora legge di stabilità), ha apportato, tra l'altro, modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl.

1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpl

La legge di stabilità modifica l'art. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell'indennità di disoccupazione ASpl per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016. Inoltre la novella legislativa precisa l'ambito temporale entro cui va verificato l'eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione.

Al citato art. 2, comma 11, lett. a), infatti l'inciso "nel medesimo periodo" è sostituito da "negli ultimi dodici mesi" e l'inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma "nel medesimo periodo" è sostituito da "negli ultimi diciotto mesi". Pertanto:

a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpl che mini-ASpl negli ultimi dodici

mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpl che mini-ASpl negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpl

La legge di stabilità, modificando l'art. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl là dove all'art. 2, comma 21, l'inciso "detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo" è sostituito da "ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione".

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpl sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpl, anche i periodi di contribuzione residui presi

in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpl

Inoltre, la legge di stabilità modifica l'art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sull'indennità di disoccupazione ASpl applicabili anche all'indennità mini-ASpl. In particolare, per l'indennità mini-ASpl è stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell'indennità in godimento.

Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpl, l'indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 23, della legge di riforma.

4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Infine la legge di stabilità inserisce all'art. 2 della legge di riforma il comma 24 bis, il quale prevede che alle prestazioni collegate all'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

5. Istruzioni contabili

Al fine di rilevare, nel sistema conta-



bile dell'Istituto, gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, è stata istituita, a decorrere dall'esercizio 2013, nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), specifica evidenza contabile: PTA – Gestione dei trattamenti dell'Assicurazione sociale per l'impiego, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata ASpl, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti l'indennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-ASpl, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dall'art. 2, comma 69, lettera b) della legge in argomento. L'onere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovrà essere rilevato nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Per la rilevazione contabile dell'onere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti:

PTA30100 – Indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012;
PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-ASpl ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all'art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012;
GAU30179 – Indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la

quota parte GIAS);

GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-ASpl ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui all'art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).

Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni ASpl e mini-ASpl ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).

La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione già in uso. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, devono essere evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA10031 e contraddistinte con i seguenti codici bilancio già in uso, ai quali è stata opportunamente adeguata la denominazione:

“3037” – Indennità DS, ASpl e mini-ASpl ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);

“3078” – Somme non riscosse dai beneficiari – Ds, ASpl e mini-ASpl – GIAS.

La rilevazione di eventuali recuperi delle indennità di che trattasi e del relativo credito, deve avvenire ai seguenti conti:

PTA24130 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione ASpl, di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;

PTA24131 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl, di cui all'art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;

PTR00030 – Prestazioni da recuperare per i recuperi nell'ambito della nuova gestione;

ovvero ai conti:

GAU24179 – Entrate varie – recuperi

e reintroiti dell'indennità di disoccupazione ASpl, di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;

GAU24180 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl, di cui all'art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;

GAU00030 – Prestazioni da recuperare per i recuperi in ambito GIAS.

Qualora al termine dell'esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate ai conti GAU00030 e PTR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”, opportunamente aggiornata. A tal fine, le partite in questione vengono contraddistinte dai seguenti codici bilancio già in uso, ridenominati:

“1040” – Indebiti relativi a DS, ASpl e mini-ASpl ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);

“1097” – Indebiti DS ordinaria, ASpl e mini-ASpl – GIAS.

Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili. Si precisa che, per la rilevazione contabile dell'indennità di disoccupazione “mini-ASpl 2012” vale a dire la prestazione spettante a coloro i quali nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per l'ottenimento della precedente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto anche del dettato dell'art. 2, comma 24 della legge di riforma, che ha stabilito l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità mini-ASpl, si utilizzeranno gli stessi conti in uso per la contabilizzazione della prestazione mini-ASpl a regime.

Qualora, per motivi diversi, le prestazioni in oggetto debbano essere riliquidate, si rileveranno distintamente i

recuperi di tali somme, effettuati in occasione della riliquidazione della prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:

PTA52100 - per il recupero dell'indennità di disoccupazione ASpl per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30100);

PTA52101 - per il recupero dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30101);

GAU52179 - per il recupero dell'indennità di disoccupazione ASpl per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30179);

GAU52180 - per il recupero dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30180).

Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:

- qualora la riliquidazione interessi la

medesima prestazione (es: riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ASpl di una precedente liquidazione provvisoria effettuata sempre a tale titolo), il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti PTA52/..., GAU52/..., sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;

- qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata (es: riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ASpl di una precedente liquidazione dell'indennità mini-ASpl, nei casi di rioccupazione dei soggetti e raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per l'indennità ordinaria, ovvero riliquidazione dell'indennità mini-ASpl, nel caso in cui venga presentata nel 2013 una domanda mini-ASpl 2012 successiva ad una domanda mini-ASpl), è necessaria la seguente distinzione: se la ri-

liquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest'ultima deve essere imputato ai citati conti PTA52100 o PTA52101; GAU52179 o GAU52180; viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24/130 o PTA24131; GAU24179 o GAU24180. I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dell'esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale. Per l'imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi ai nuovi trattamenti di disoccupazione, si fa riferimento ai conti già istituiti nell'ambito della gestione PTD - Gestione dei trattamenti di famiglia.

INPS: arrivano per le mamme i voucher baby sitter e nido, saranno 300 euro al mese

L' Inps in una circolare del 28 marzo 2013 fa sapere che arrivano per le mamme che lavorano i voucher per pagare il nido o la baby sitter, il famoso bonus previsto dalla riforma del lavoro, in via sperimentale per il triennio 2013-2015.

La circolare sottolinea che i voucher saranno pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni di euro). Possono chiederlo solo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata.

Il bonus va utilizzato negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio (i

tre mesi dopo il parto o l'adozione) per un massimo di 6 mesi.

La domanda va presentata all'Inps per via telematica e può essere fatta anche se la madre ha già usufruito in parte del congedo. Si può accedere al beneficio, precisa l'Inps, anche per più figli. E' divisibile solo per frazioni mensili intere (a differenza del congedo parentale che si può usare anche solo per alcuni giorni). Le lavoratrici part time potranno avere un contributo riparametrato per la loro prestazione lavorativa. Per l'asilo nido il contributo sarà erogato direttamente dall'Inps alla struttura (accre-

ditata) prescelta dalla mamma mentre il contributo per baby sitting sarà concesso sotto forma di buoni lavoro. La graduatoria di coloro che avranno diritto ai voucher sarà stilata tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie che ne fanno richiesta. Quindi nella domanda insieme alla richiesta del bonus e alla rinuncia al numero corrispondente di mesi di congedo parentale va presentato l'Isee.



Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013. Dal 26 marzo, tramite l'applicativo del Ministero dell'Interno, è possibile l'invio delle domande di nulla osta all'assunzione per lavoro stagionale fino al 31 dicembre del 2013.

Nel decreto si legge che "a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta



pluriennale per lavoro subordinato stagionale." È stata poi pubblicata la nota circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 marzo 2013 con cui si procede ad una prima ripartizione tra le Direzioni Territoriali competenti delle quote di

ingresso fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012".

Accordo Virtus Nettuno e CAF UNSIC

È stato stipulato un accordo di convenzione con il CAF UNSIC da parte della A.S.D. Virtus Nettuno, sottolineando come l'intesa si inserisca nell'ottica di proseguire nel loro processo di miglioramento e crescita.

L'accordo garantisce la possibilità, agli associati A.S.D. Virtus Nettuno, di poter usufruire dell'assistenza, della compilazione e dell'elaborazione del modello 730/2013 in maniera com-

pletamente gratuita. "Un ulteriore passo di crescita della società – spiegano dalla Virtus Nettuno – non soltanto a livello tecnico, ma a livello globale con la continua ricerca di poter mettere a disposizione dei propri iscritti un maggior ventaglio di offerte possibili.

In un momento di grave crisi economica come quello che si sta vivendo, dare la possibilità agli associati di poter usufruire di questa convenzione



è sembrata una importante iniziativa." Lo sportello CAF UNSIC è a Nettuno, in Piazza Garibaldi n° 23.

UNSIC Modica: "ripulita l'area attrezzata di "Corso Sandro Pertini" grazie all'intervento gratuito di tre aziende agricole"

Importante intervento in "Corso Sandro Pertini" nel quartiere Treppiedi Nord a Modica per ripulire l'area attrezzata invasa dalle sterpaglie. Ad occuparsi dei lavori tre aziende modicane "Florida", "Ambiente Sicilia" e "Abbate Mario" che, a titolo gratuito, hanno provveduto ad eliminare le erbacce e bonificare la zona. A darne l'annuncio è il dirigente dell'UNSIC Ignazio Abbate che nei giorni precedenti aveva raccolto l'appello lanciato dai residenti sulla necessità di avviare una riqualificazione e pulizia dell'area.

"Dopo la disponibilità fornita dalle

aziende di intervenire nella zona senza alcun onere per il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ha detto Abbate, con il contributo delle imprese abbiamo restituito ai residenti il decoro e la pulizia dell'area".

"Questo, ha aggiunto, è il primo dei tanti interventi che si ha intenzione di portare avanti in città con l'iniziativa "Adotta un area verde". "Un' idea, continua, che comprende la formazione di una rete di imprese e aziende agricole che, sponsorizzando la propria attività, si occuperanno della manutenzione delle aree a verde, delle bambinopoli e delle zone antistanti gli



edifici scolastici". "In questo modo si intende concretizzare nel più breve tempo possibile i vari interventi che quotidianamente la città richiede".

UNSIC Acri: “Botteghe di mestiere” sul ricambio generazionale nell’imprenditoria

Favorire il ricambio generazionale nei settori tradizionali e la nascita di nuova imprenditoria: questa la finalità di Botteghe di mestiere. Nell’ambito dell’azione Amva (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) sono previsti sostegni economici per il tutoraggio a giovani che vogliono acquisire capacità e competenze della tradizione italiana. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ad Acri il 27 marzo alle ore 16 presso la sede dell’UNSIC, partner dell’iniziativa sul territorio.

Dopo i saluti dell’avv. Luigi Maiorano (vice sindaco facente funzioni del Comune di Acri), che “ha espresso un forte plauso all’ottimo lavoro dell’UNSIC sul territorio e all’importante e fruttifero connubio che si è creato con l’amministrazione comunale”, sono seguiti gli interventi di Carlo Franzisi (Presidente dell’Unsic provinciale di settore), di Emilio Servolino, (Presidente del consorzio Cesapi, il quale ha aderito all’iniziativa di promozione nella provincia cosentina) e Sabrina Sicari (operatrice Italia Lavoro-programma Amva), che ha illustrato le finalità del progetto.

Nove le aziende del locale settore agroalimentare coinvolte. “Un modo, ha spiegato Sabrina Sicari, per incentivare il contratto di apprendistato, creare le botteghe di mestiere per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale e fornire contributi per il trasferimento di azienda, ovvero impresa continua al fine di stimolare il ricambio generazionale”.

Botteghe di mestiere è rivolto a disoccupati o inoccupati con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Durante il tirocinio verranno riconosciuti:



alla Bottega un contributo di 250 euro al mese per ogni tirocinante ospitato; per il giovane una borsa mensile di 500 euro (per una massimo di 3000 euro). Il progetto si esplica in tre fasi: contratto di apprendistato, creazione di botteghe di mestiere e contributi per trasferimenti di azienda ovvero di impresa continua. Il progetto in particolare offre la possibilità di apprendere i primi rudimenti di un mestiere, quindi più formazione che occupa-

zione, nel senso che prevede sostegni economici per il tutoraggio a giovani che vogliono acquisire capacità e competenze della tradizione italiana. Per Franzisi “il progetto oltre che essere un contributo per l’occupazione, si pone come momento di avvicinamento dei giovani ai mestieri tradizionali, per l’appunto.”

Alla conferenza stampa ha fatto seguito un workshop di approfondimento con i presenti interessati.

Per l'Ismea l'indice di fiducia delle aziende agricole è sceso a - 12,1

"Nell'ultimo trimestre del 2012 l'indice Ismea del clima di fiducia delle aziende agricole italiane si è attestato su un valore negativo (-12,1), risultando in flessione di quasi due punti sul trimestre precedente e di un punto su base annua. Dalle opinioni dei 900 agricoltori e allevatori intervistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare emerge una generale insoddisfazione sul fronte della redditività conseguente a un calo della produzione in molti settori, all'inasprimento dei costi degli input produttivi e alla debolezza della domanda interna. Una condizione negativa, sottolinea l'Ismea, che non è stata adeguatamente compensata dalla tenuta dei prezzi agricoli all'origine. In questo scenario si distinguono positivamente le aziende vitivinicole che si sono dichiarate più ottimiste in virtù di un andamento del mercato particolarmente remunerativo nell'ultimo anno.

Il settore zootecnico, invece, colpito dall'aggravio dei costi per l'alimentazione animale, e quello olivicolo, con un 12% in meno di produzione, presentano valori dell'indice di fiducia inferiori alla media, nonostante, almeno per l'olio, sia emerso un miglioramento della fiducia rispetto al precedente trimestre, grazie al deciso recupero dei prezzi nell'ultima parte del 2012.

L'approfondimento trimestrale dedicato alla commercializzazione degli agrumi ha evidenziato uno scenario nel complesso sfavorevole per le imprese del settore, con fatturati in calo, a causa di una campagna produttiva negativa, e redditività compromessa anche da un innalzamento

dei costi di produzione. Dinamiche analoghe emergono dal focus sulla zootecnia da carne che, fatta eccezione per il settore suinicolo, ha accusato forti cali produttivi e di fatturato, nonostante l'aumento delle quotazioni. Sul fronte dei costi, il settore ha risentito, soprattutto nell'ultimo quarto dell'anno, dei rincari dei prodotti energetici e dei maggiori oneri legati all'approvvigionamento dei mangimi.

Nell'ambito di un tavolo tecnico internazionale coordinato dal Copa-Cogeca (Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea - Comitato generale della cooperazione agricola dell'Unione europea), cioè dal fronte unito degli agricoltori e delle loro cooperative nell'Ue, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) ha messo a punto un indice del clima di fiducia delle aziende agricole italiane, una sorta di barometro che di recente ha fatto la prima uscita. "Elaborato in coerenza con le metodologie adottate dalle indagini gemelle condotte in 10 Stati membri, l'indicatore sintetizza i giudizi espressi sulla situazione corrente degli affari e sulle attese circa la loro evoluzione di breve-medio periodo.

Inoltre da un'altra analisi Ismea risulta che Aziende agricole sempre più strette nella morsa del credito e obbligate, più che in passato, a rivolgersi alle banche per finanziare la gestione ordinaria e la liquidità di cassa. Secondo un'analisi dell'Istituto sui dati raccolti dalla controllata Sgfa (Società di gestione fondi per l'agroalimentare), il credito agrario ha subito nel 2012 una flessione di oltre il 22%, che si traduce in termini assoluti in

613 milioni di euro in meno erogati al settore primario. L'ultimo trimestre del 2012, si evince sempre dal Rapporto, ha sottratto 40 milioni di crediti agli agricoltori (-7% rispetto allo stesso periodo 2011), con una flessione di quasi il 20% dei prestiti di lungo periodo (che costituiscono la componente maggioritaria delle operazioni di credito agrario), una lieve crescita dei prestiti a medio termine e una vera e propria impennata (+75,5%) di quelli di breve periodo.

Un fenomeno, sottolinea l'Istituto, che riflette l'attuale difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione ordinaria e quindi il cash flow, a causa dell'aumento sia dei prezzi dei mezzi correnti di produzione, sia dei crediti aziendali inesigibili.

Nell'ultimo quinquennio, conclude l'Ismea, il credito agrario ha accusato un'erosione media annua di 6 punti percentuali, con il 2012 che ha visto il valore delle erogazioni scendere al livello più basso dal 2008. I conteggi finali indicano, l'anno scorso, un monte-crediti all'agricoltura di 2,11 miliardi di euro, contro i 2,73 miliardi circa registrati nel 2011."



Produzione e etichettatura dei prodotti biologici: nota MIPAAF

Il Ministero della Politiche Agricole con la nota n. 5862 del 5/04/2013 ha fornito ulteriori "Disposizioni transitorie al DM del 1° febbraio 2012 n. 2049 contenute disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della Notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici". Si legge nella nota MIPAAF che "con il D.M. n. 5337 del 28 marzo 2013, pubblicato nella G.U. della Repubblica

Italiana n. 77 del 2 aprile 2013, il termine del 31 marzo 2013 per l'informatizzazione delle notifiche cartacee è stato differito al 10 maggio 2013. Con lo stesso provvedimento il termine di attuazione dei servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi regionali ed il Sistema Informativo Biologico (SIB) è stato differito senza individuare la relativa data." "Il termine del 10 maggio 2013 – prosegue la nota MIPAAF – è stato individuato al fine di permettere agli operatori biologici di procedere alla presentazione della notifica informatizzata anticipatamente all'inoltro

delle eventuali domande di accesso agli aiuti specifici previsti nell'ambito del PSR ed assicurare contemporaneamente gli eventuali aggiornamenti del fascicolo aziendale."



Indagine della Rete Rurale Nazionale sulla formazione dei giovani agricoltori

"Una formazione più continua, orientata al mercato e smart", è quello che emerge da una recente indagine effettuata dalla Rete Rurale Nazionale "sui fabbisogni di formazione dei giovani imprenditori agricoli". Dall'analisi emerge in particolare "l'esigenza di strutturare un adeguato network post corsi professionalizzanti, per mantenere e far fruttare i contatti professionali acquisiti; un interesse spiccato, oltre che per l'aggiornamento sulle tecniche e processi di produzione, per gli aspetti della commercializzazione dei prodotti e delle normative di settore.

Inoltre, i giovani optano per corsi o stage intensivi, brevi, di due o tre giorni, magari più frequenti." "L'indagine è stata condotta su un campione stratificato su base regionale di 800 imprenditori agricoli che hanno usufruito di un premio di primo insediamento sia nell'attuale programmazione (2007-2013), sia in quella passata (2000-2006). Ha riguardato sia i corsi "professionalizzanti", previsti per i giovani privi della sufficiente esperienza in azienda (come richiesto dalla regolamentazione Comunitaria per l'accesso al premio di primo insediamento), sia altri momenti di formazione frequentati, sia infine l'interesse

e la disponibilità ad un percorso di formazione continua." "Dal punto di vista delle aspettative per il futuro, due terzi dei giovani intervistati sarebbero interessati ad ulteriori attività formative e vorrebbero che queste avessero un'interazione non solo con il "sistema istituzionale della conoscenza" (enti di ricerca e trasferimento tecnologico), ma con altri agricoltori "esperti". "Le attività che sembrano riscuotere maggiore successo da parte dei giovani intervistati sono la partecipazione a convegni/seminari ed a corsi di formazione/stage "smart", cioè della durata di due tre giorni massimo."

Nuovi bandi "Piano Verde", stanziato un milione

La Regione Piemonte stanziava un milione di euro per il contributo agli interessi sui prestiti chiesti dalle aziende agricole per investimenti materiali. I nuovi bandi del "Piano verde", avviato dall'assessorato nel 2011, partiranno a metà aprile e resteranno aperti per tutto maggio. Il contributo regionale è dell'1% per le imprese in zona di pianura o di collina e dell'1,5% per quelle in montagna. "Manteniamo nel tempo l'impegno - spiega l'assessore al-

l'agricoltura - nonostante gli inevitabili provvedimenti per far fronte alla difficile situazione economica attuale. Da quando è stato avviato, il "Piano Verde" ha sviluppato investimenti per circa 60 milioni di euro.

Tale strumento va a tradursi, oltre che in un sostegno reale alle piccole e medie imprese agricole sempre più in affanno di liquidità, in un vero e proprio beneficio per l'economia locale che ruota attorno al mondo dell'agricoltura."



Friuli Venezia Giulia: 2,5 mln per ammodernamento da Misura 121

"Due milioni e mezzo di euro di fondi aggiuntivi regionali (ovvero risorse che si sommano ai fondi comunitari e nazionali) sono destinati alla promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua grazie alla Misura 121 sull'ammodernamento delle aziende agricole (rivolta al settore cereali-proteaginosi).

Potranno beneficiare degli aiuti le imprese agricole con prevalenza della Sau condotta a seminativo (comprese foraggere), con presenza di almeno un occupato a tempo pieno. Ammissibili a finanziamento sono gli



investimenti in opere edili, miglioramenti fondiari, impianti tecnologici ed attrezzature finalizzati allo sviluppo dell'attività, realizzati successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande di aiuto

ammesse a finanziamento. Le domande vanno presentate entro il 28 maggio 2013 all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio."

In Europa l'Italia quarta per pagamenti Ue

In Europa l'Italia continua a mantenere con oltre 4 miliardi di euro il quarto posto nella lista dei beneficiari di finanziamenti alle aziende agricole, mentre conta il numero maggiore di agricoltori. Al primo posto resta la Francia, con il doppio dei fondi elargiti all'Italia (8 mld) ma con poco più di un terzo del numero di produttori, seguita dalla Germania (5,3 mld) che strappa la seconda posizione alla Spagna (5,2 mld). I dati emergono dall'operazione trasparenza messa a punto dalla Commissione europea con la pubblicazione del rapporto finanziario 2011 sulla distribuzione da parte della Ue

di 40,2 miliardi di euro sotto forma di pagamenti diretti alle imprese agricole che si impegnano a produrre nel rispetto della tutela dell'ambiente, del territorio, della qualità e nel rispetto del benessere degli animali.

I produttori italiani quindi, nel 2011 hanno ricevuto contributi europei per 4,04 miliardi di euro distribuiti però tra 1,24 milioni di produttori, con la conseguenza che oltre mezzo milione di loro ha ricevuto 'briciole', ossia tra zero e 500 euro di finanziamenti Ue, mentre per 290mila il contributo è arrivato appena a 1.250 euro. Per altri 240mila, poi, i pagamenti Ue sono saliti in una forchetta che va dai 2mila ai

10mila euro. Sono invece 3.200 i produttori italiani che beneficiano maggiormente della Pac, con contributi annui che vanno da 100mila e oltre 500mila euro. Questo non vale solo per l'Italia. Bruxelles ammette che i pagamenti diretti non sono ancora equamente distribuiti tra i beneficiari degli Stati membri in quanto, in media, l'80% dei beneficiari riceve circa il 20% dei pagamenti Ue. Da qui la battaglia, portata avanti da Bruxelles nell'ambito della riforma della Politica agricola europea, di porre un tetto ai contributi versati a ogni produttore, e di focalizzare l'aiuto Ue solo sui veri agricoltori, cioè solo su coloro che producono."



Un nuovo quadro strategico della Commissione Ue in materia di clima ed energia per il 2030

“ Il 27 marzo la Commissione europea ha fatto il primo passo verso l'istituzione di un quadro strategico per le politiche in materia di cambiamenti climatici e energia dal 2013 al 2030, adottando un Libro verde che avvia una consultazione pubblica sui contenuti del quadro strategico.

La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione consultiva sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) in Europa, al fine di avviare un dibattito sulle opzioni disponibili per garantirne uno sviluppo tempestivo, adottando inoltre una relazione in cui valuta i progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili entro il 2020, nonché due relazioni sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati nell'Ue.

Il Libro verde solleva una serie di domande, tra cui: di che tipo, natura e livello dovrebbero essere gli obiettivi da fissare per il 2030 in materia di clima ed energia?; come si può ottenere coerenza tra i diversi strumenti politici?; in che modo il sistema energetico può contribuire alla competitività dell'UE? E come tenere conto delle diverse capacità degli Stati membri di agire? La consultazione resterà aperta fino al 2 luglio.

Entro la fine di quest'anno, sulla base delle opinioni espresse da Stati membri, istituzioni europee e portatori di interesse, la Commissione intende proporre un quadro strategico per il 2030 in materia di clima ed energia. Fare chiarezza in questo ambito contribuirà a dare certezze agli investitori e a stimolare l'innovazione e la domanda di tecnologie a basse emis-



sioni di carbonio, sostenendo in tal modo gli sforzi per costruire un'economia europea più competitiva, sostenibile e sicura in materia di energia. Il quadro strategico per il 2030 si avvarrà dell'esperienza e degli insegnamenti tratti dal precedente quadro per il 2020, indicando dove sia possibile apportare miglioramenti. Contemporaneamente, la Commissione prenderà in considerazione i cambiamenti avvenuti dal 2020, quali ad esempio quelli nel sistema energetico e nell'economia, nonché gli sviluppi della situazione internazionale. L'odierna comunicazione consultiva individua gli ostacoli che hanno impedito alle tecnologie CCS di svilupparsi al ritmo previsto nel 2007. Ad esempio, a causa del livello molto inferiore dei prezzi del sistema comunitario di scambi di emissioni rispetto alle aspettative iniziali, gli operatori economici non hanno alcun incentivo ad investire in tecnologie CCS. La comunicazione prende in

esame le possibili opzioni per promuovere più efficacemente una tempestiva dimostrazione e diffusione delle tecnologie CCS, e invita a presentare osservazioni sul ruolo di queste tecnologie in Europa.

Le risposte alla consultazione contribuiranno al lavoro svolto dalla Commissione per la definizione del quadro strategico per il 2030.

La relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili (FER) indica che l'attuale quadro politico basato su obiettivi giuridicamente vincolanti per le energie rinnovabili si è tradotto in una forte crescita del settore fino al 2010, con una quota di rinnovabili per l'Unione pari al 12,7%.

Per continuare a progredire e conseguire gli obiettivi fissati per il 2020, saranno necessari maggiori sforzi. Occorrerà uno sforzo particolare per creare certezze per gli investitori, riducendo gli oneri amministrativi e facendo maggiore chiarezza in materia di programmazione.”

IVA agevolata per i prodotti ortofrutticoli di “IV gamma”

L' Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 23/E dell'8 aprile 2013 ha reso chiari in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai prodotti di IV gamma. “La “IV gamma” – fa sapere l'Agenzia delle Entrate – è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Tra i prodotti di IV gamma di più recente commercializzazione e affer-

mazione sul mercato vi sono anche le insalate “assortite”, cioè prodotti che contengono, oltre all'ortofrutticolo fresco di IV gamma, anche altri ingredienti aggiunti di natura vegetale (non freschi o secchi, ad es. crostini, noci, olive, ecc.) e/o di natura non vegetale (ad es. formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc.).

Inizialmente tali prodotti venivano commercializzati in un contenitore che manteneva separata la materia prima fresca dagli altri ingredienti; oggi, l'evoluzione tecnologica ed il mantenimento della catena del freddo consentono la commercializzazione di prodotti in cui la materia prima ortofrutticola di IV gamma si trova già miscelata nella stessa con-

fezione con gli altri ingredienti vegetali o non vegetali. Recentemente, alcune tra le realtà aziendali più rappresentative del settore in questione hanno espresso l'esigenza di addivenire ad un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell'aliquota IVA ai prodotti in questione.”

Per quanto concerne l'esatta individuazione dell'aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tale prodotto, l'Agenzia delle Entrate “ritiene che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972”.





TORINO: **PIANO DA 1,4 MILIONI DI EURO** **PER LAVORI UTILI**

“Un milione di euro sarà destinato alla concessione di contributi ad enti non profit (associazioni, fondazioni, cooperative di solidarietà, enti pubblici e religiosi senza scopo di lucro e senza connotazioni di partito o sindacali) che presenteranno proposte per l’acquisto di “buoni lavoro” con i quali retribuire le persone che svolgeranno attività di lavoro accessorio, mentre 180 mila euro andranno (sempre attraverso buoni lavoro) alla fondazione Camillo Cavour per lavori di supporto alla pulizia delle ex scuderie del castello di Santena e per consentire così l’avvio della realizzazione del Museo di Cavour, finanziato dalla Presidenza del Consiglio. I restanti 273 mila euro saranno invece destinati a sostenere progetti con le stesse caratteristiche che riguardino gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. Potranno essere impiegati maggiorenti residenti a Torino (con permesso di soggiorno se extracomunitari) che percepiscano integrazioni salariali o indennità di disoccupazione, lavoratori con contratti di solidarietà, disoccupati che non percepiscano l’indennità di disoccupazione e giovani con meno di 29 anni non occupati che cerchino la prima occupazione o che siano regolarmente iscritti all’Università. Per tutti il reddito Isee non deve superare i 25 mila euro.”

ORISTANO: **BANDO CAMERA DI COMMERCIO** **PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO** **ENOGASTRONOMICICO**

La Camera di commercio di Oristano ha predisposto un nuovo bando finalizzato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico del territorio in chiave turistica, in particolare per incentivare la commercializzazione di pacchetti turistici elaborati da parte di

agenzie di viaggio, tour operator o strutture ricettive che coinvolgano gli operatori turistici e i produttori agroalimentari della provincia.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’azienda speciale Aspen della Camera di commercio di Nuoro e col Centro servizi della Camera di commercio di Cagliari, nell’ambito della creazione di un percorso unitario di turismo enogastronomico a livello regionale, capace di produrre sinergia tra gli operatori del turismo e quelli del settore agroalimentare.

Il bando prevede la promozione di uno o più pacchetti turistici (fino a un massimo di tre) attraverso la realizzazione di materiali e attività di informazione, a carico della Camera di commercio. Possono partecipare al bando, presentando le proposte di pacchetti turistici, agenzie di viaggio e tour operator, strutture ricettive in forma singola (individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative) e consorzi operanti nel settore turistico.

L’invio delle domande deve essere effettuato, entro il 13 maggio prossimo, seguendo le procedure indicate nel bando e nelle schede informative pubblicate sul sito web della Camera di commercio di Oristano.

MARCHE: **1,5 MLN PER FAVORIRE INVESTIMENTI PMI**

“Un milione e 536 mila euro per sostenere il commercio tradizionale. Sono le risorse regionali previste nel Programma di settore del 2013 che la Regione Marche ha inviato all’Assemblea legislativa per acquisire il parere della III Commissione e rendere operativo il piano degli interventi. Vengono finanziate le attività svolte dalle piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande. Il Piano regionale prevede risorse che coprono un ventaglio di opportunità, destinate a rilanciare l’at-

tività dei piccoli commercianti e a qualificarne la presenza sul territorio, soprattutto in questa difficile fase di crisi economica, contraddistinta dal calo dei consumi. Agli operatori che intendono adeguare o rilanciare il proprio esercizio, la Regione concede contributi per favorire gli investimenti. Il programma regionale destina 650 mila euro per la riqualificazione e la valorizzazione delle imprese commerciali e altri 298 mila per quelle che operano nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

Ulteriori 150 mila euro vengono utilizzati per favorire l’accesso al credito mediante un abbattimento degli interessi. Una quota di contributi regionali, pari a 159 mila euro, è destinata a sostenere i progetti di eccellenza, volti a rivitalizzare i centri storici attraverso la rimozione delle condizioni di svantaggio delle imprese che operano in questi contesti rispetto alla grande distribuzione. I 100 mila euro destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche nei negozi per favorire l’accesso dei consumatori diversamente abili.

Altri 35 mila euro vanno al sostegno e alla promozione del commercio equo e solidale, mentre per i Consorzi fidi, cooperative di garanzia e i Centri di assistenza tecnica sono destinati 120 mila euro. Da segnalare, infine, i 23 mila euro per il Censimento dei locali storici marchigiani.”

TOSCANA: **GIUNTA APPROVA NUOVE LINEE GUIDA** **CIG IN DEROGA**

“Istruttorie più snelle, tempi più veloci, meno carta e percorsi formativi mirati: queste alcune delle novità contenute nelle nuove linee guida per gli ammortizzatori sociali in deroga che la giunta regionale della Toscana ha approvato su proposta dell’assessore al Lavoro, Gianfranco Simoncini. L’assessore ha anche informato la giunta dei problemi presenti per la



copertura finanziaria di tutto il 2013, ad oggi non garantita dallo Stato centrale e sui ritardi che alcune decisioni del Ministero del Lavoro e dell'Inps nazionale hanno determinato sui pagamenti delle spettanze dei lavoratori e delle lavoratrici. "Gli ammortizzatori sociali in deroga - ha spiegato Simoncini - hanno, come noto, la funzione di estendere strumenti di tutela del reddito a lavoratori che, in base alla normativa a regime, ne sarebbero esclusi. Da quando la competenza della gestione è passata alla Regione, questo strumento si è rivelato essenziale per fronteggiare un'emergenza di cui ancora, purtroppo, non intravediamo la fine. E' per questo che, per rendere più fluido un processo che interessa volumi sempre più importanti di domande e coinvolge migliaia di lavoratori, abbiamo pensato, anche a seguito di osservazioni e richieste delle parti sociali, a una serie di accorgimenti tecnici per rendere più facile sia per le aziende che per i lavoratori accedere ai benefici previsti".

**LAZIO:
"RICERCA E SVILUPPO", NUOVO BANDO
PER LE IMPRESE**

"Dalla Regione Lazio e da Sviluppo Lazio 2 milioni di euro per le imprese interessate a investire in attività di ricerca. L'Avviso pubblico lanciato nell'ambito dell' Attività I.1 - "Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico" del POR FESR Lazio 2007/2013 intende infatti favorire l'accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (VIIPQ) attraverso adeguati sostegni finanziari. Lo scopo dell'Avviso pubblico è stimolare le imprese del Lazio ad accrescere il livello di attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati realizzati, o lo sarebbero stati in mi-

sura più limitata. Per l'iniziativa la Regione ha stanziato 2 milioni di euro. L'Avviso è aperto a microimprese, piccole e medie imprese di produzione e/o di servizi alla produzione aventi sede e/o unità produttiva nel territorio regionale, iscritte alla Camera di commercio al momento della domanda e, solo per alcuni tipi di attività, a grandi imprese, Università del Lazio, Centri di ricerca e Parchi Scientifici e Tecnologici regionali.

Le attività finanziabili possono essere riferibili a una o più delle seguenti tipologie: Reti di collaborazione per "ricerca partner"; Sostegno alla predisposizione di progetti nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo; Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo.

La presentazione delle richieste di contributo è aperta dal 5 aprile al 30 giugno 2013, ovvero fino a esaurimento delle risorse finanziarie."

**EMILIA- ROMAGNA:
2 MILIONI DI EURO PER LA ROTTAMAZIONE
DELLE IMBARCAZIONI PER LA PESCA
A STRASCICO**

Dalla Regione Emilia Romagna fondi per la rottamazione delle imbarcazioni per la pesca a strascico. I requisiti necessari per avere accesso alla misura sono: l'iscrizione al Registro comunitario e in uno dei Compartimenti marittimi della Regione, l'aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due anni precedenti, possedere una imbarcazione di 10 o più anni ed essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca, in corso di validità.

Rottamazione e demolizione delle imbarcazioni per la pesca a strascico di lunghezza pari o inferiore a 15 metri: lo prevede, infatti, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I pescatori avranno dunque 60

giorni di tempo a partire dal 29 marzo per richiedere il premio d'arresto definitivo e presentare domanda al Compartimento marittimo presso il quale è iscritta la propria imbarcazione. La Regione Emilia Romagna ha destinato 2 milioni di euro all'indennizzo dei pescatori che volontariamente demoliranno l'imbarcazione di proprietà con risorse del Fondo europeo per la pesca dedicate all'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, che la Regione ha espressamente finalizzato alle piccole imbarcazioni da strascico, mentre fino ad ora nella programmazione ministeriale si erano privilegiati i natanti di stazza superiore.

In questo modo si dà la possibilità di riconvertire l'attività a quei pescatori che, dopo le limitazioni introdotte dalle nuove norme europee sulla pesca, si sono trovati nell'impossibilità di proseguire il proprio lavoro sottocosta o altrove in sicurezza.

La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave entro il 27 maggio 2013. Al termine della fase istruttoria il Ministero redigerà una graduatoria. La Regione predisporrà il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e l'Ufficio Marittimo darà notifica al richiedente. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto di due parametri: l'età dell'imbarcazione e la stazza espressa in GT.





DAL MISE 41 MLN PER LA VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI

“Diventa operativa la linea capitale di rischio del Fondo nazionale per l’innovazione (Fni), strumento creato dal ministero dello Sviluppo economico per agevolare il finanziamento di progetti innovativi basati sulla valorizzazione industriale dei titoli di proprietà industriale (brevetti, disegni e modelli).” Lo rende noto con un comunicato lo stesso Ministero.

“Per investire nel capitale di Pmi che realizzano programmi di investimento finalizzati alla valorizzazione economica dei brevetti è stato costituito un apposito fondo mobiliare chiuso, Ipgest, di 40,9 milioni di euro (di cui 20 pubblici). La tranche di investimento per ciascuna Pmi può arrivare fino a 1,5 milioni di euro nell’arco di dodici mesi. Con questa linea, che si affianca a quella dei finanziamenti agevolati, si completa l’offerta del ministero dello Sviluppo economico per agevolare l’accesso al capitale di credito da parte delle Pmi italiane che intendono valorizzare il proprio patrimonio immateriale. Per la gestione operativa del Fondo è stata selezionata la Sgr Innogest, alla quale le Pmi interessate dovranno rivolgersi per la presentazione delle domande.”

DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL’IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 3 aprile 2013 ha illustrato le modalità applicative della nuova deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente, introdotta dal decreto legge n. 201/2011.

SALVAGUARDATI, RILASCIO ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

“Dall’attività di monitoraggio mensile delle domande di assegno straordi-

nario presentate per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma n. 214/2011 (Riforma Fornero), sono risultate - in conseguenza delle operazioni di certificazione da parte delle Sedi territoriali Inps compiute fino alla data del 21 marzo 2013 e delle nuove comunicazioni pervenute dalle aziende esodanti - ulteriori disponibilità nel contingente complessivo (17.710 + 1.600) previsto per la categoria. Pertanto, l’Istituto provvederà ad autorizzare - previa verifica dei prescritti requisiti di legge - le predette domande fino alla decorrenza assegno straordinario 1° luglio 2013”. Lo comunica l’Inps nel messaggio 5673 del 5 aprile 2013.

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI DA PICCOLE IMPRESE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, comunica che, in attuazione dell’impegno a suo tempo assunto in considerazione della mancata proroga, in via legislativa, dell’apposito intervento di incentivazione all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), ha varato un decreto che prevede specifici premi per l’assunzione di tali lavoratori.

In particolare, il decreto dispone l’attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproportzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a

tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. L’ammissione al beneficio è gestita dall’Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziare, pari a 20 milioni di euro.

Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell’incentivo non rischiano più di essere “spiazzati” nelle assunzioni rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati, con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti.

GESTIONE SEPARATA, ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2013

Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, più lo 0,72% relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. E’ quanto rende noto l’Inps nella circolare n. 27 del 12 febbraio 2013.

Il massimale di reddito e il minimale per l’accredito contributivo per il 2013 sono, rispettivamente, di 99.034 euro e di 15.357 euro. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al



contributo versato. Mentre i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

VIA LIBERA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DEF

E' stato dato il 10 aprile il via libera del Consiglio dei Ministri al Documento di economia e finanza 2013. "Il rapporto tra debito e pil è atteso al 130,4% nel 2013, per poi scendere al 129% nel 2014 e al 125,5% nel 2015" si legge nella tabella contenuta nel comunicato di Palazzo Chigi. "L'indebitamento netto si attesta al 3% nel 2012. Il rapporto tra deficit e pil è previsto in calo al 2,9% nel 2013 e all'1,8% nel 2014."

Inoltre si legge nella nota di Palazzo Chigi che "qualora la fase sperimentale dell'Imu non dovesse essere confermata i futuri Governi dovranno provvedere alla sostituzione dell'eventuale minor gettito con interventi compensativi".

Se l'Imu "verrà confermata così com'è, avremo un pareggio strutturale" ma "se nel 2014 dovesse essere ristrutturata, sarà necessario trovare una compensazione per una modifica della tassazione", ha sottolineato il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli. "Se l'impostazione dell'Imu inserita lo scorso anno viene proiettata in avanti il pareggio di bilancio sarà garantito per gli anni successivi al 2014".

Il presidente del Consiglio, Mario Monti ha spiegato che "il Def è un contributo work in progress". "Sarà il nuovo governo a presentare un'agenda di riforme per il medio periodo". "L'approvazione del Def - ha sottolineato Monti - è un momento centrale del ciclo di programmazione della politica economica e di bilancio del nostro Paese e il luogo per assicurare sintonia tra le priorità della po-

litica nazionale e della strategie dell'Unione europea".

ISTAT: PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CALO A FEBBRAIO

"A febbraio l'indice della produzione industriale è diminuito dello 0,8% rispetto a gennaio ed è diminuito in termini tendenziali del 3,8%. Lo rileva l'Istat. Il settore che, in termini tendenziali, registra in febbraio la più ampia variazione negativa è quello della fabbricazione di mezzi di trasporto (-16,1%).

Inoltre, gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a febbraio 2013, una crescita tendenziale per il solo comparto dei beni di consumo (+1,0%); significative flessioni si rilevano invece per i beni strumentali (-9,4%) e l'energia (-8,9%), mentre segnano un calo più contenuto i beni intermedi (-2,6%). Mentre, sempre nel confronto tendenziale, i settori caratterizzati dalla crescita più accentuata sono quelli delle industrie alimentari, bevande, tabacco (+3,5%), della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+3,1%) e della fabbricazione di prodotti

chimici (+2,5%). A livello congiunturale, rileva l'Istat, l'indice destagionalizzato registra variazioni positive nel comparto dell'energia (+0,3%) e in quello dei beni intermedi (+0,2%). Variazioni negative si rilevano, invece, per i beni strumentali (-2,3%) e per i beni di consumo (-1,0%)."

AGENZIA DELLE ENTRATE, CONSULTABILE LA GUIDA AGGIORNATA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile la versione aggiornata della guida alle agevolazioni fiscali per i disabili. Un riepilogo esaustivo su quali sono le agevolazioni in generale di cui possono usufruire, come ad esempio, le agevolazioni per il settore auto che riguardano l'Iva o l'esenzione permanente dal pagamento del bollo o quella dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, ecc. Inoltre, le altre agevolazioni fiscali riguardanti la detrazione Irpef per i figli portatori di handicap, le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio, la detrazione Irpef per gli addetti all'assistenza (disabili non autosufficienti), le agevolazioni Iva per l'acquisto di ausili tecnici e informatici.



Sostegno all'occupazione delle persone svantaggiate e delle donne

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il 21 marzo 2013 sono stati adottati due provvedimenti di rilevante importanza in materia di sostegno all'occupazione. In particolare, il decreto firmato dai Ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli disciplina le agevolazioni contributive che possono essere riconosciute in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato, fino alla data del 31 dicembre 2012, contratti di inserimento lavorativo.

Trova concreta attuazione un provvedimento atteso fin dal 2009, che consente di riconoscere incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile. Il Ministro Fornero ha inoltre firmato il decreto

con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.

Viene in tal modo definita una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro. Questo secondo decreto, che si compone di un unico articolo, stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli

ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

c) sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla "Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro" effettuata dall'ISTAT.



Integrazione delle denunce contributive mensili della Gestione ex ENPALS nel flusso UNIEMENS

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 41 del 18/03/2013 ha precisato che nell'ambito del processo di integrazione in atto conseguente all'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che ha soppresso l'ENPALS e trasferito le funzioni all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012 – la comunicazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello Sport e dello Spettacolo trasmesse mediante l'invio di file precompilati prodotti in accordo allo schema XML attualmente vigente, confluisce nel flusso UNIEMENS.

Le suddette denunce mensili potranno essere presentate dal 1° aprile 2013, e costituiranno parte integrante del flusso UNIEMENS, all'interno della nuova sezione appositamente creata e denominata <PosSportSpet>.

Dal 1° aprile 2013 il flusso UNIEMENS è integrato con una nuova sezione denominata <PosSportSpet> che conterrà i dati delle denunce contributive relative alle aziende del settore Sport e Spettacolo. Restano invariate le regole vigenti per la trasmissione del flusso UNIEMENS quali, a titolo esemplificativo, i tempi e le modalità di trasmissione, i soggetti abilitati alla trasmissione, le ricevute di avvenuta presentazione della denuncia.

In particolare, si sottolinea come il termine per la presentazione delle denunce mensili delle imprese tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi IVS verso le Gestioni ex ENPALS sia uniformato a quello già in vigore per la generalità dei datori di lavoro che si avvalgono del flusso

UNIEMENS. Pertanto, il termine per la presentazione delle denunce contributive dei lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico, attraverso il flusso XML ovvero la procedura on-line, è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce.

Nel caso in cui detta data coincida con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle denunce è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per un periodo transitorio rimarranno attive anche le attuali modalità di invio delle suddette denunce contributive mediante i canali previsti.

A decorrere dal 1° luglio 2013, l'invio attraverso flusso xml sarà possibile unicamente attraverso il canale UNIEMENS, pertanto da tale data non sarà più possibile utilizzare l'attuale procedura di invio telematico. Continuerà invece a rimanere valido l'invio attraverso procedura on-line fruibile dal sito internet dell'Istituto, al percorso Servizi on-line > Elenco di tutti i servizi > Ex Enpals > Servizi per tipologia di utente, selezionando infine il canale di accesso riferito alla tipologia di utente (Consulenti e Professionisti, Imprese, ecc.).

Allo scopo di agevolare le operazioni di adeguamento delle procedure informatiche in uso presso le imprese e i consulenti, sul sito internet dell'Istituto, al percorso Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Progetto UNIEMENS > Documenti, sono disponibili:

la versione aggiornata del documento tecnico del flusso UNIEMENS, che include la sezione relativa all'elemento PosSportSpet; il relativo Allegato tec-

nico; lo schema di validazione. Dal 21 febbraio 2013 è disponibile inoltre una nuova versione del software di controllo UniEMens individuale, che permette di effettuare, in via dimostrativa, la validazione di flussi XML comprendenti la sezione <PosSportSpet>. Come detto l'effettiva predisposizione dei flussi riguarderà le denunce trasmesse a partire dal 1° aprile 2013. Analogamente a quanto avviene con l'attuale flusso telematico, con il flusso UNIEMENS sarà possibile trasmettere, oltre alle denunce correnti, denunce relative a periodi pregressi purché successivi al 1° gennaio 2008.

L'utilizzo del flusso Uniemens inoltre consentirà l'invio sia di denunce riferite a periodi pregressi per i quali non risulti già presentata alcuna denuncia, che, laddove ne sussista l'esigenza, l'invio di variazioni di denunce precedentemente trasmesse.

Viene quindi a cadere, operando con il sistema Uniemens la necessità per l'utente di richiedere preliminarmente lo sblocco della denuncia oggetto di variazione utilizzando il modulo "richiesta di correzione della denuncia contributiva" (disponibile sul sito internet dell'Istituto, sezione ex Enpals). Tale modo di operare rimane comunque temporaneamente in essere esclusivamente per le denunce che saranno trasmesse non con il flusso Uniemens.

Per le denunce da Uniemens sarà invece attivato automaticamente lo sblocco della denuncia oggetto di variazione, ferma restando la necessità della sua integrale sostituzione. Le variazioni apportate sulla base della predetta procedura saranno ovviamente oggetto di controllo da parte delle

sedi territoriali dell'Istituto. Composizione del flusso UNIMENS con la sezione PosSportSpet.

L'integrazione delle informazioni relative alle denunce contributive delle aziende del settore Sport e Spettacolo nel flusso UNIMENS segue un

approccio analogo a quanto predisposto per l'integrazione con le denunce relative alla gestione ex-Inpdap. Pertanto la sezione <Azienda> si articolerà nelle sezioni relative ai lavoratori dipendenti "privati" <PosContributiva>, alla Gestione Se-

parata <ListaCollaboratori>, ai lavoratori "pubblici" <ListaPosPA> e ai lavoratori del settore Sport e Spettacolo <PosSportSpet>.

Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013

Importanti chiarimenti sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro che ha introdotto un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpl da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto sono stati forniti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013.

Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Restano escluse dall'obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda di-

stante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

- decesso del lavoratore.

Il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a €483,80 (€1.180X41%).

Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l'importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€ 483,80 X 3).

L'Istituto ha, inoltre, precisato che:

1. il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
2. per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l'importo da versare nel 2013 sarà pari a €403,16;
3. nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.

Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%.

4. nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'articolo 42, c. 5 del D.lgs. 151/2001;

5. la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo pre-

vista una definizione rateizzata.

6. il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Ai fini della individuazione del momento impositivo, l'Istituto – d'intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l'obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo - ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 - deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale "M400" avente il significato di *"Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge*

92/2012" e, nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da pagare. In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da "gennaio a marzo 2013", il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento.

Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>, la nuova causale "M401" avente il significato di *"Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012,* nell'elemento < NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento <SommaADebito> l'importo da pagare.

Contribuzione ASpl - altri casi:

Apprendistato: contributo 1,31%+0,30% per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012 - lo sgravio contributivo

introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da "gennaio 2013", con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D.lgs n. 167/2011.

Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.

Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpl resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l'ulteriore percentuale (0,30%) di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978.

Tempo determinato: contributo addizionale (1,40%) operano le riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall'articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Infine, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.



Benefici contributivi e assunzione ex dipendente

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 9 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare, l'istante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

Il Dicastero ha precisato che, in relazione all'ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l'agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevo-



lati precedenti. In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma "nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime", nelle 3 fattispecie realizzatesi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione. Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell'intervenuta abrogazione – ad opera dell'art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92/2012 – dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la "conservazione dello

stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica "in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del medesimo D.Lgs.", ovvero "in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L. n.196/1997". La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre "la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".

Lavoro:

Inps, le aliquote 2013 per gli operai edili

L' imposizione contributiva per le aziende edili è più alta di quella prevista per gli operai dell'industria in senso stretto che, nel caso dei contratti a termine degli operai nelle imprese con oltre 50 dipendenti, arriva al 42,97% (9,49% è a carico del lavoratore). La differenza - secondo quanto emerge dalle tabelle pubblicate dall'Inps - è soprattutto nel contributo per la cassa integrazione ordinaria, che per l'industria con oltre 15 dipendenti vale l'1,90% della retribuzione (per la straordinaria è sempre lo 0,90%), e per quella con oltre 50 dipendenti il 2,20%.

Nell'industria inoltre c'è un contributo per la mobilità dello 0,30% (che l'edilizia non ha). Per il commercio l'aliquota è inferiore poichè manca il contributo, almeno per le aziende fino

a 50 dipendenti, per la cassa integrazione. Nelle aziende commerciali fino a 50 dipendenti il prelievo contributivo nel caso di contratti a termine raggiunge il 39,57% (9,19% a carico del lavoratore), mentre sale al 40,77% in quelle oltre 50 dipendenti (c'è il contributo per la cassa straordinaria e la mobilità) con il 9,49% a carico del lavoratore.

Per i lavoratori con qualifica operaia a termine nei pubblici esercizi il prelievo è al 40,34%. E' più basso il prelievo previsto per i portieri nei condomini (36,43% nel caso di contratti a termine) e per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali (37,13% nel caso di qualifica operaia con contratti a termine, con il 9,19% a carico del lavoratore). Per gli enti morali ed ex istituzioni pubbliche



di beneficenza e assistenza il prelievo sulla qualifica operaia a termine è del 39,57%, superiore a quella dei lavoratori dei partiti politici e dei sindacati, perchè c'è anche un prelievo per l'indennità di malattia (il 2,44%).

Per i soci di cooperative il prelievo contributivo è più basso (38,28% in caso di operai soci con contratti a termine, per gli operai non soci sale al 42,97%).

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro con due circolari su call center e produttività

Dal Ministero del Lavoro arrivano due circolari per accompagnare l'attuazione di recenti novità normative in materia di lavoro, fornendo significativi chiarimenti operativi, come sottolinea lo stesso Ministero in una nota.

Con la circolare numero 14 si precisano anzitutto i limiti di applicabilità del lavoro a progetto nel settore dei call-center, limiti essenzialmente legati alla introduzione, da parte della contrattazione collettiva, di corrispettivi minimi per i lavoratori impegnati

in tale settore. La circolare si sofferma anche sulle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione dei call-center nei Paesi comunitari ed extracomunitari.

Con la circolare numero 15, a poca distanza dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dpcm del 22 gennaio 2013 in materia di regime fiscale agevolato della cosiddetta "retribuzione di produttività", si chiarisce anzitutto la nozione di tale parte della retribuzione, la cui erogazione deve avvenire "in esecuzione di contratti collettivi di

lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda".

La circolare fornisce anche istruzioni di carattere procedurale sull'obbligo di depositare i contratti presso la competente Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.



PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI
- FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA FONDO VOLO
- NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - INTERPRETAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE
- COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE
- INDIVIDUAZIONE - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA

(CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 1847 DEL 28 GENNAIO 2013)

La Sezione lavoro ha rimesso nuovamente al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle S.U., la questione concernente l'ambito di applicabilità dell'art. 2, comma 503, legge n. 244 del 2007 e, in specie, se la disposizione si riferisca anche ai coefficienti di capitalizzazione approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo volo con deliberazione dell'8 marzo 1988 (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.1.1980) ovvero solo ai coefficienti di capitalizzazione della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, nonché, in quest'ultima evenienza, se i "coefficienti di capitalizzazione in uso" di cui all'art. 34 della legge n. 859 del 1965 siano quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, ovvero quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite.

STRANIERI - STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE
- CAPACITÀ ALL'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE - CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ - IRRILEVANZA

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7210 DEL 21 MARZO 2013)

Lo straniero, titolare del permesso di soggiorno, ha la capacità negoziale per l'acquisto dell'immobile da destinare a propria abitazione, senza che rilevi la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi.

SUCCESSIONI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTI DEL CONIUGE DI ABITAZIONE E DI USO
- SPETTANZA - CUMULABILITÀ ALLA QUOTA DOVUTAGLI AB INTESTATO

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4847 DEL 27 FEBBRAIO 2013)

Le Sezioni Unite hanno affermato, risolvendo una questione di particolare importanza, che nella successione legittima spettano al coniuge del deceduto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall'art. 540, secondo comma, cod. civ.; il valore capitale di tali diritti deve

essere stralciato dall'asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell'attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

MOBBING - INTENTO VESSATORIO - VA ACCERTATO

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7985 DEL 2 APRILE 2013)

La Cassazione ha affermato che l'accertamento del giudice in ordine ad una richiesta di mobbing può avvenire soltanto se sono stati accertati una serie di atti vessatori, non essendo sufficiente una mera dequalificazione professionale non supportata da fatti specifici e rilevanti: in sostanza alla dequalificazione occorre accompagnare una serie di atti finalizzati a "ghettizzare" il lavoratore.

